

# *l'officina dei numeri*

circolare informativa 9/2016 del 18.10.2016

Studio Associato Picchio e Gorretta Via Fausto Coppi 3 – 15121 – Alessandria  
tel. e fax 0131 443273 – 0131 267858 e-mail: [info@picgor.it](mailto:info@picgor.it) sito web: [www.picgor.it](http://www.picgor.it)

## **V**OUCHER. LA COMUNICAZIONE VA INDIRIZZATA VIA MAIL ALLE DIREZIONI DEL LAVORO

### **ATTENZIONE !!! ERRATA CORRIGE**

**DAL 12 OTTOBRE 2016 E' ENTRATO IN VIGORE IL SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO (SINP). I DATORI DI LAVORO, TRASCORSI SEI MESI DAL 12 OTTOBRE 2016 (DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO), OSSIA A PARTIRE DAL 12 APRILE 2017, SONO TENUTI A DENUNCIARE ALL'INAIL, AI SOLI FINI STATISTICI, ANCHE GLI INFORTUNI INFERIORI A TRE GIORNI**

## **VOUCHER. LA COMUNICAZIONE VA INDIRIZZATA VIA MAIL ALLE DIREZIONI DEL LAVORO**

L'Ispettorato nazionale del lavoro ha finalmente fornito, con la sua prima circolare (1/2016 del 17.10.2016), i chiarimenti operativi indispensabili sulla procedura di comunicazione preventiva, introdotta dal D.Lgs 185/2016 a carico degli imprenditori e dei professionisti che utilizzano il lavoro accessorio (cd. "voucher").

Per prima cosa, viene ribadito il **permanere dell'obbligo** di dichiarazione di inizio attività all'INPS.

Si precisa, quindi, che il committente dovrà inoltre, **entro 60 minuti prima dell'inizio della prestazione di lavoro, inviare una e-mail alla competente Direzione del lavoro**, agli indirizzi di posta elettronica creati appositamente (vedi allegato, mancano le direzioni territoriali delle province autonome di Trento e Bolzano e della Sicilia). Le e-mail dovranno essere **prive di qualsiasi allegato** e dovranno riportare i dati del committente e quelli relativi alla prestazione di lavoro accessorio, ossia:

- per gli **imprenditori non agricoli e per i professionisti**, la comunicazione, da effettuare almeno 60 minuti prima, dovrà riguardare ogni singolo lavoratore che sarà impegnato in prestazioni di lavoro accessorio e dovrà indicare:

- 1) i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
- 2) il luogo della prestazione;
- 3) il giorno di inizio della prestazione;
- 4) l'ora di inizio e di fine della prestazione.

- per gli **imprenditori agricoli**, sempre entro lo stesso termine di 60 minuti prima della prestazione, la comunicazione dovrà indicare:

- 1) i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
- 2) il luogo della prestazione;

3) la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.

Per quanto riguarda i dati del committente, nel testo della mail si dovranno indicare almeno il codice fiscale e la ragione sociale del committente, che andranno riportati anche nell'oggetto della e-mail.

La circolare non precisa se vada inviata una mail per ogni lavoratore o sia possibile inviare una mail cumulativa, al cui interno, ovviamente, i singoli lavoratori siano riportati analiticamente e individualmente. Pare, quindi, possibile inviare una sola mail per più rapporti, avendo cura – per gli imprenditori non agricoli – di fare una comunicazione (una "riga" della mail) per ogni lavoratore e per ogni giorno di prestazione.

Dovranno essere comunicate, sempre almeno 60 minuti prima dell'attività cui si riferiscono, anche le eventuali modifiche o integrazioni delle comunicazioni già trasmesse.

Non viene chiarito se la comunicazione vada inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) oppure no; nel silenzio della circolare, gli interpreti ritengono che si possa procedere anche ad un invio con posta elettronica ordinaria. Del resto, gli indirizzi di posta elettronica indicati nella circolare non paiono essere indirizzi PEC.

La violazione del **solo obbligo di comunicazione** comporta l'applicazione della *"sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione"* (art. 49, comma 3, D.Lgs. 81/2015), senza peraltro la possibilità di avvalersi della procedura di diffida ex art. 13, D.Lgs. 124/2004.

Tuttavia, se oltre ad essere stato omesso l'obbligo di comunicazione alla Direzione del lavoro, **viene omessa anche la dichiarazione di inizio attività all'INPS**, verrà applicata la cd. **"maxisanzione" per lavoro nero**.

La circolare precisa che il personale ispettivo terrà invece in debito conto, in relazione alla attività di vigilanza sul rispetto dei nuovi obblighi, l'assenza di indicazioni operative nel periodo intercorso tra l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 185/2016 e la circolare (cioè fino al 17.10.2016).

Non vengono fornite indicazioni per l'invio della comunicazione a mezzo sms, per cui al momento si deve ritenere che tale possibilità, ancorché prevista dalla norma, sia preclusa.